



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova
Ufficio - AMBIENT.ECOLOGIA

Numero Ordinanza n. 218

Piove di Sacco, li 03-11-2017

Oggetto:

Interventi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico stagione invernale 2017-2018; regolamentazione delle attività di abbruciamento dei materiali vegetali.

IL FUNZIONARIO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta un problema importante per le ricadute sulla salute dell'uomo, oltre ad essere dannoso per l'ambiente nel suo complesso;
- il territorio della Pianura Padana è caratterizzato da alte concentrazioni di particelle PM10 nel periodo invernale, causato sia dall'alto apporto di inquinanti a livello locale, per la notevole densità abitativa e di attività produttive, sia per le particolari condizioni atmosferiche;
- la Regione Veneto è dotata di un Piano di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (P.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 1/11/2004 ed aggiornato con deliberazione n. 90 del 19/04/2016; detto Piano rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente; prevede l'istituzione di Tavoli Tecnici Zonali (TTZ) al fine di coordinare tra i Comuni gli interventi;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", definisce i valori limite giornalieri di materiale particolato (PM10) presente in aria con la concentrazione massima di 50 µg/m³ al giorno, da non superare più di 35 volte per anno, oltre che definire una media annua da non superarsi;

CONSIDERATO CHE:

- anche nel nostro territorio si riscontra la medesima problematica di cui ai punti precedenti, come confermato dai dati rilevati a livello provinciale e dai risultati delle campagne di monitoraggio inquinanti atmosferici eseguite da Arpav nel nostro Comune;
- già nel mese di febbraio dell'anno corrente il limite giornaliero di PM10 è stato superato nel territorio provinciale per 35 volte;

VISTA la disposizione n. 37 del 28/09/2017 del Tavolo tecnico zonale "IT0510 Agglomerato Padova", al quale sono stati invitati a partecipare anche i Comuni della Provincia di maggiori dimensioni; in tale disposizione sono stati individuati gli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico per il territorio dell'Agglomerato di Padova, con invito agli altri Comuni di provvedere secondo le proprie specificità;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 31/10/2017 con la quale è stato approvato un programma di azioni da applicarsi nel territorio comunale, durante il periodo invernale, al fine di prevenire il peggioramento delle condizioni di inquinamento atmosferico, oltre ad ulteriori azioni da applicare al raggiungimento di una situazione di criticità generalizzata nella Regione Veneto, per quanto riguarda le concentrazioni di particolato nell'aria PM10; questo al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, in aggiunta ad altre azioni già intraprese dall'Amministrazione a livello strutturale;

RISCONTRATO che, pur se la fonte principale di tali polveri sottili nelle nostre zone è dovuta alle combustioni del riscaldamento domestico ed ai trasporti, anche l'abbruciamento di ramaglie ed altri residui vegetali contribuisce producendo vari inquinanti, tra cui il particolato primario che contribuisce all'aumento del PM10 e PM2.5;

VISTO CHE:

- l'art. 182 comma 6 bis del Decreto legislativo 152/2006 definisce criteri per permettere le attività di raggruppamento e abbruciamento di quantità definite di materiali vegetali prodotti nell'agricoltura e selvicoltura, effettuate nel luogo di produzione, quali normali pratiche agricole consentite per il reimpiego come sostanze concimanti o ammendanti;
- il medesimo articolo prevede anche che: "I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la Regione Veneto, con DGR n. 122 del 10/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del d.Lgs 152/2006", da atto che "sulla base delle valutazioni effettuate dall'Arpav-Osservatorio Aria, nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche-climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del d.Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

RICHIAMATI:

- l'art. 21 del vigente Regolamento di Polizia Rurale di Piove di Sacco che definisce, alla lettera b), *la bruciatura di stoppie, erbe e simili: In zona extraurbana nel bruciare stoppie, erbe e simili, legname derivato da potature (viti e simili) particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose;*
- l'art. 34 del vigente Regolamento di Polizia urbana "Norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi" il quale definisce che: *1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m dai boschi e dalle strade pubbliche. 2. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali. 3. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.*

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 138 del 26/06/2014 con il quale è stata affidata all'arch. Ivano Ronca la responsabilità di ogni procedimento facente capo della U.O.S. V Edilizia Urbanistica Ambiente, con potere di assumere tutti gli atti e provvedimenti finali indicati all'art. 6 della L. 241/1990;

DATO ATTO che:

- sul presente provvedimento il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.Lgs n. 267/2000;
- il contenuto del presente provvedimento corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 del d.Lgs n. 267/2000;

In attuazione delle indicazioni regionali e provinciali per il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed al fine di attuare azioni preventive contro il peggioramento della qualità dell'aria secondo quanto deliberato dall'Amministrazione comunale;

ORDINA

- **di vietare l'abbruciamento di materiale vegetale all'aperto su tutto il territorio comunale dal 6 novembre 2017 fino al 13 aprile 2018, fermo restando che nei centri abitati, e fino a 100 metri dai boschi e dalle strade pubbliche, è già vigente il divieto di accensione di fuochi per tutto l'anno.**

Sono escluse dal presente provvedimento le combustioni all'aperto relative:

- alle misure fitosanitarie espressamente adottate dal competente Servizio Fitosanitario Regionale del Veneto;
- alla preparazione dei cibi nelle aree private o nelle aree pubbliche con strutture appositamente dedicate;
- eventuali fuochi accesi in occasione di ricorrenze tradizionali autorizzate.

INVITA

I cittadini:

- ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, il servizio pubblico di raccolta con servizio di ritiro a domicilio o conferimento all'ecocentro, nei limiti e modalità stabiliti dal servizio;
- l'attivazione, ove possibile, del compostaggio domestico e della cippatura per il riutilizzo del materiale vegetale;

le imprese/attività agricole:

- a favorire il corretto reimpiego/riutilizzo del materiale all'interno dell'attività e, in secondo grado, il conferimento presso impianti di trattamento autorizzati;
- all'osservanza delle modalità definite all'art. 182 comma 6 bis del Decreto legislativo n. 152/2006, come vigente, e alle norme di sicurezza nel caso di abbruciamento di residui agricoli nei periodi consentiti, considerando comunque tale pratica come residuale, rispetto al riutilizzo;

FA PRESENTE CHE

- ai fini della sicurezza e della prevenzione di inquinamento, l'abbruciamento delle ramaglie e scarti vegetali all'aperto è opportuno costituisca una pratica residuale e non abituale, anche nei periodi e con le modalità consentite;
- l'art. 58 comma 13 del Regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati stabilisce il divieto di bruciare rifiuti, escludendo le frazioni che possono essere usate quali combustibili con le dovute cautele di sicurezza e in apposite strutture, senza causare pericolo di inquinamento, come il materiale ligneo-cellulosico (legname, carta ..) non trattato chimicamente o contenente porzioni di materiale estraneo;
- la perimetrazione del centro abitato, come definito dal Codice della Strada all'art. 4 del Decreto legislativo 285/1992, è stata definita con Deliberazione di Giunta comunale n. 227/2006;
- salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line ed entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e ne venga riportato estratto nel sito istituzionale dell'Ente.

Venga notificata alle autorità di sicurezza per il controllo:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco,

Inoltre sia trasmessa:

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova
- all'Amministrazione Provinciale di Padova;
- alle associazioni di categoria interessate presso la sede di zona (Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confagricoltura).

COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA L. 241/90	
Responsabile del Provvedimento:	arch. Ivano Ronca
Responsabile Unità Operativa Speciale V: Ufficio presso il quale prendere visione degli atti e documenti pertinenti:	arch. Ivano Ronca Ufficio Ecologia-Ambiente
	Tel. centralino 049 9709111

**II FUNZIONARIO
RONCA IVANO**

Riepilogo firma digitale Data firma: 03-11-2017 Firmatario: RONCA IVANO Validità dal: 01-01-2010 al: 31-12-2020
--